Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 182 del 4 agosto 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 101

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimenti dal n. 8/1/1992 al n. 8/656/1992).

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/1/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

A-69023
ABBOTT
10 CPR 2 MG 028284014 L. **10.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/2/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

A-69023
ABBOTT
14 CPR 10 MG 028284038 L. **51.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/3/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

A-69023
ABBOTT
14 CPR 5 MG 028284026 **L. 36.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/4/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ABECOR
SIMES
28 CPR 200 MG 027312014 **L. 17.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/5/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR BIOPROGRESS
BIOPROGRESS
25 CPR 200 MG 028516019 L. 58.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/6/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR BIOPROGRESS
BIOPROGRESS
25 CPR 400 MG 028516021 L. 82.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/7/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 chè disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR BIOPROGRESS
BIOPROGRESS
CREMA 5% 3 G 028516033 **L. 13.150**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/8/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR BON&GAZ
BONISCONTRO
25 CPR 200 MG 028338010 **L. 58.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/9/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR BON&GAZ

BONISCONTRO

25 CPR 400 MG	028338022	L. 82.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/10/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR BON&GAZ

BONISCONTRO

CREMA DERM 10 G 5%	028338073	L. 26.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/11/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR BON&GAZ
BONISCONTRO
CREMA DERM 3 G 5% 028338061 **L. 13.150**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/12/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR BON&GAZ
BONISCONTRO
OS SOSP 100 ML 8% 028338059 **L. 75.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/13/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR RENDE
IST. CHIM. IN.
25 CPR 400 MG 028468039 L. 82.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/14/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR RENDE
IST. CHIM. IN.
POM 5% 10 G 028468041 L. 26.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/15/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR RENDE
IST. CHIM. IN.

POM 5% 3 G	028468015	L. 13.150

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/16/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR RIPARI
RIPARI-GERO

25 CPR 400 MG	028467037	L. 82.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/17/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR RIPARI
RIPARI-GERO

POM 5% 10 G	028467049	**L. 26.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/18/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR RIPARI
RIPARI-GERO

POM 5% 3 G	028467013	**L. 13.150**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/19/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR SAVIO

SAVIO

25 CPR 400 MG	028402016	L. 82.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/20/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACICLOVIR SAVIO

SAVIO

CREMA 5% 10 G	028402030	L. 26.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/21/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACIDO URSO CABER
CABER
20 CPR 300 MG 028404010 L. 28.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/22/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACIDO URSO CABER
CABER
RETARD 20 CPS 450 MG 028404022 L. 59.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/23/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACIDO URSODES BIOPROG
BIOPROGRESS
'R' 20 CPS 225 MG 028366033 L. 32.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/24/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACIDO URSODES BIOPROG
BIOPROGRESS
'R' 20 CPS 450 MG 028366021 L. 59.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/25/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACIDO URSODES BIOPROG
BIOPROGRESS
20 CPS 300 MG 028366019 **L. 28.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/26/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACIDO URSODES BON&GAZ
BONISCONTRO
20 CPR 150 MG 028336016 **L. 15.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/27/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACIDO URSODESOS BON&GAZ
BONISCONTRO
20 CPR 225 MG 028336030 **L. 32.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/28/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACIDO URSODESOS BON&GAZ
BONISCONTRO
20 CPR 300 MG 028336028 **L. 28.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/29/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACIDO URSODESOS BON&GAZ
BONISCONTRO
20 CPR 450 MG 028336042 **L. 59.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/30/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACTIFERRO
LAMPUGNANI
OS 10 FL 10 ML 018437032 **L. 13.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/31/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACV/87

LAMPUGNANI

25 CPR 200 MG	027194012	**L. 58.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/32/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACV/87

LAMPUGNANI

25 CPR 400 MG	027194048	**L. 82.300**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/33/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACV/87
LAMPUGNANI
CREMA 5% 10 G 027194036 **L. 26.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/34/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACV/87
LAMPUGNANI
CREMA 5% 3 G 027194024 **L. 13.150**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/35/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AGN 22000
ALLERGAN
30 CPR 60 MG 027802014 **L. 12.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/36/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AGN 22000
ALLERGAN
FTE 15 CPR 120 MG 027802026 **L. 12.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/37/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AGN 22000
ALLERGAN
OS SOSP 120 ML 027802038 L. 7.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/38/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AIMA-CALCIN
AIMA
5 FL LIOF 100 UI + 5 F 028573018 L. 30.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/39/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AIMA-CALCIN

AIMA

5 FL LIOF 50 UI + 5 F 028573020 L. 16.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/40/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALBUMINA UMANA

N. L. FARMAB.

20% FL 10 ML 027931017 L. 14.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/41/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALBUMINA UMANA
N. L. FARMAB.

20% FL 50 ML	027931029	L. 70.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/42/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALBUMINA UMANA
N. L. FARMAB.

25% FL 10 ML	027931031	L. 20.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/43/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALBUMINA UMANA
N. L. FARMAB.
25% FL 100 ML 027931056 L. 178.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/44/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALBUMINA UMANA
N. L. FARMAB.
25% FL 50 ML 027931043 L. 87.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/45/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALC-OFF/88
OFF
30 CPR 500 MG 027620018 L. **42.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/46/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALC-OFF/88
OFF
OS GRAT GTT EST 12,316 G 027620020 L. **28.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/47/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALFAFERONE
ISMUNIT
1 F 3 MUI 026518062 **L. 141.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/48/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALFAFERONE
ISMUNIT
1 F 6 MUI 026518050 **L. 250.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/49/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALGITEC
SKF
20 CPR MAST 027643016 L. 14.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/50/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALGITEC
SKF
OS SOSP 200 ML 027643028 L. 14.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/51/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALTIAZEM RR
LUSOFARMACO
16 CPS 028003010 L. 30.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/52/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguentè specialità medicinale è così determinato:

AMIKAN
COLI
IM 1 FL 1 G 4 ML 027484017 L. 28.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/53/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovò metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AMIKAN
COLI
IM 1 FL 500 MG 2 ML 027484029 L. **14.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/54/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialita medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ANALIP
IKETON
40 CPS 300 MG 025313026 L. **20.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/55/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità mediciale è così determinato:

ANDOZAC
DUPONT

15 CPR 5 MG	028371019	L. 46.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/56/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1, che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ANEMIAL
MALESCI

OS 10 BUST 40 MG	025819083	L. 9.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/57/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ANEMIAL
MALESCI
OS 10 BUST 62,5 MG 025819095 L. 13.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/58/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ANEMIAL
MALESCI
OS 10 FL 40 MG 025819069 L. 9.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/59/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ANEMIAL
MALESCI
OS 10 FL 62,5 MG 025819071 L. 13.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/60/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ANSATIPIN
FARM. ERBA
30 CPS 150 MG 028426017 L. 246.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/61/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ANTIBIOPTAL
FARMILA
COLL 10 ML 013993023 L. 3.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/62/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

API 300
S.C.A.
'5' 28 CPR 5 MG 028162028 L. 32.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/63/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

API 300
S.C.A.

14 CPR 10 MG	028162016	**L. 32.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/64/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

API 400
S.C.A.

10 CPS 20 MG	028245013	**L. 40.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/65/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AR 48
IST. CHIM. IN.
10 SUPP 200 MG 028510030 L. 17.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/66/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AR 48
IST. CHIM. IN.
30 CPR 100 MG 028510016 L. 25.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/67/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AR 48

IST. CHIM. IN.

OS GRAT 30 BUST 100 MG 028510028 L. 26.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/68/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ARDUAN

ORGANON T.

IV 12 F LIOF 4 MG 027740012 L. 62.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/69/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ARTROGEL
IRBI
GEL 3% 50 G 027462011 L. 23.800

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/70/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ARTROMED
MEDOSAN
20 CPR 600 MG 027834011 L. 34.800

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/71/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ARTROMED

MEDOSAN

30 CPR 600 MG	027834023	L. 46.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/72/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ASACOL

GIULIANI

7 CLISMI 4G 50 ML	026416166	L. 60.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/73/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ASACOL
GIULIANI
7 CLISMI SCHIUMA 2 G 026416216 **L. 83.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/74/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ASACOL
GIULIANI
7 CLISMI SCHIUMA 4 G 026416230 **L. 120.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/75/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ASMALIDE
SCHERING
30 CPR 2 MG 026012017 L. 12.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/76/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ASMALIDE
SCHERING
SCIR 0,02% 200 ML 026012029 L. 10.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/77/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AXONAL
SINAX
'100' 1 FL 100 MG/5 ML 027966023 L. **64.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/78/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AXONAL
SINAX
'20' 5 F 20 MG/2 ML 027966011 L. **65.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/79/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AXONAL
SINAX
'40' 5 F 40 MG/2 ML 027966035 L. 91.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/80/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

B 19280
BRACCO
20 CPS 300 MG 027947035 L. 39.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/81/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgènza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

B 19280
BRACCO
30 CPS 150 MG 027947023 **L. 37.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/82/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

B 19280
BRACCO
30 CPS 75 MG 027947011 **L. 28.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/83/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilita per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

B 19280
BRACCO
5 F 2 ML 027947062 L. 10.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/84/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

B 19280
BRACCO
OS SOSP 200 ML 25 MG/ML 027947074 L. 39.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/85/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

B 19280
BRACCO
RETARD 20 CPS 300 MG 027947050 L. 41.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/86/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

B 19280
BRACCO
RETARD 30 CPS 150 MG 027947047 L. 40.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/87/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

B 30030
BRACCO
3 TAV 250 MG 5×5 CM 027205018 **L. 34.150**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/88/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

B 30030
BRACCO
50 TAV 10 MG 1×1 CM 027205032 **L. 25.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/89/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

B-CALCIN
FARMA BIAGIN
5 FL LIOF 100 UI+5 F 028572016 **L. 30.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/90/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

B-CALCIN
FARMA BIAGIN
5 FL LIOF 50 UI+5 F 028572028 **L. 16.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/91/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BAY 1999
BAYER

28 CPS	027875018	**L. 29.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/92/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BENESTAN
SELVI

30 CPR 2,5 MG	027878014	**L. 32.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/93/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BERKATENS
RHONE POULEN
30 CONF 120 MG 027535032 L. 15.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/94/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BERKATENS
RHONE POULEN
30 CONF 40 MG 027535018 L. 4.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/95/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BERKATENS
RHONE POULEN
30 CONF 80 MG 027535020 L. 9.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/96/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BETABIOPTAL
FARMILA
COLL 5 ML 020305049 L. 3.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/97/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BETABIOPTAL
FARMILA
POM OFT 5 G 020305037 L. 3.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/98/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BF 025
BIOM. FOSCAMA
28 CPS 028320012 L. 29.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/99/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BG 66
BONISCONTRO

LAV VAG 10 BUST	028210033	**L. 46.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/100/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BG 66
BONISCONTRO

LAV VAG 10 FL	028210021	**L. 46.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/101/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BG 66

BONISCONTRO

LAV VAG PRONTE 5 FL 140 ML 028210019 **L. 21.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/102/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BG 90

BONISCONTRO

IM IV 1 FL 1 G 028423022 **L. 28.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/103/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BG 90
BONISCONTRO
IM IV 1 FL 500 MG 028423010 L. 14.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/104/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BIAFERONE
FARMA BIAGIN
1 F-SIR 1 ML 1 MUI 027929013 L. 54.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/105/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuóvo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BIAFERONE
FARMA BIAGIN
COLL 1 ML 3 MUI 027929052 L. 136.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/106/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BIAFERONE
FARMA BIAGIN
POM 2 G 1 MUI/G 027929049 L. 91.150

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/107/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BIFLOCIN
ESSETI
12 CPR 1 G 028455020 L. 12.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/108/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BIFLOCIN
ESSETI
12 CPS 500 MG 028455018 L. 8.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/109/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BIFLOCIN

ESSETI

IM 1 FL 1000 MG+1 F	028455032	L. 4.350

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/110/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BIO DELTA CORTILEN

S.I.F.I.

COLL 3 ML	013421033	L. 2.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/111/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BIO DELTA CORTILEN

S.I.F.I.

POM OFT 3 G 013421045 **L. 2.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale e comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/112/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenutò opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale e così determinato:

BPAA-GEL

CYANAMID

GEL 3% 50 G 026099010 **L. 23.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/113/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;.

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BRANIGEN

GLAXO

5 F LIOF 500 MG+5 F 025368073 L. 30.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/114/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BUFLOFAR

FARGE

30 CPR 300 MG 028444014 L. 15.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale. è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/115/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BUFLOFAR
FARGE
OS GTT 30 ML 028444040 L. 9.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/116/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BUFOXIN
FULTON
30 CPS 100 MG 027053014 L. 11.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/117/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BUFOXIN
FULTON
30 CPS 200 MG 027053026 **L. 16.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/118/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CA.FL
MAGIS
10 CPR 15 MG 028056012 **L. 12.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/119/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CA.FL
MAGIS
OS 10 FL 15 MG 028056024 L. 15.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/120/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CALCI-CHEW
RHONE POULEN
20 CPR 500 MG 027430014 L. 6.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/121/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CALCIO FOLINATO BIOPR
BIOPROGRESS
10 CPR 15 MG 028367011 **L. 12.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/122/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CALCIO FOLINATO BIOPR
BIOPROGRESS
OS 10 FL 15 MG 028367023 **L. 15.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/123/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CALCIO FOLINATO RIPARI

RIPARI-GERO

10 CPR 15 MG 028240012 **L. 12.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/124/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CALCIO FOLINATO RIPARI

RIPARI GERO

OS 10 FL 15 MG 028240036 **L. 15.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/125/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CALISVIT
MENARINI

OS 10 FL	023651058	L. 7.800

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/126/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CARDIOTEN
OFF

50 CONF 20 MG	027790017	L. 21.350

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/127/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CARDIOTEN
OFF
RETARD 30 CPS 40 MG 027790029 L. 24.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/128/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CARNITENE
SIGMA-TAU
INIETT 5 F 2 G 018610093 L. 28.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/129/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CARNITENE
SIGMA-TAU
OS 10 FL 2 G 018610079 L. 32.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/130/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CARNITINA MENDELEJEFF
MENDELEJEFF
OS 10 FL 1 G 027080011 L. 15.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/131/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CATAPRESAN TTS 1

BOEHR.INGEL.

2 SIS TRANSD 2,5 MG 027393014 **L. 23.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/132/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CATAPRESAN TTS 2

BOEHR.INGEL.

2 SIS TRANSD 5 MG 027393026 **L. 28.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/133/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CATAPRESAN TTS 3
BOEHR.INGEL.
2 SIS TRANSD 7,5 MG 027393038 **L. 33.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/134/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CC 2581
CILAG
8 CPS 100 MG 027822016 **L. 50.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/135/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CENTOXIN
CENTOCOR

IV 1 FL 20 ML	027767019	L. 7.663.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/136/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CI-879
PARKE-DAVIS

20 CPR 600 MG	027908019	L. 37.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/137/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CITICOLINA DEL SAZ
DEL SAZ E F
3 F 4 ML 1 G 027648031 L. 32.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/138/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CITICOLINA DEL SAZ
DEL SAZ E F
5 F 2 ML 250 MG 027648017 L. 15.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/139/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CITICOLINA DEL SAZ
DEL SAZ E F

5 F 4 ML 500 MG	027648029	L. 28.350

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/140/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CITICOLINA SALUS
SALUS RESEAR

1 F 1000 MG 4 ML	027078031	L. 13.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/141/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CITICOLINA SALUS
SALUS RESEAR
2 F 1000 MG 4 ML 027078043 L. 23.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/142/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CITICOLINA SALUS
SALUS RESEAR
3 F 1000 MG 4 ML 027078056 L. 32.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/143/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CITICOLINA SALUS
SALUS RESEAR
3 F 500 MG 4 ML 027078017 **L. 18.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/144/1992)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CITICOLINA SALUS
SALUS RESEAR
5 F 500 MG 4 ML 027078029 **L. 28.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/145/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CL/FOL
AESCULAPIUS

10 CPR 15 MG	027953013	L. 12.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/146/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CL/FOL
AESCULAPIUS

OS 10 FL 15 MG	027953025	L. 15.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/147/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CLEXANE
RHONE POULEN
6 F SIR 0,2 ML 2000 UI 026966034 L. 45.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/148/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CLEXANE
RHONE POULEN
6 F SIR 0,4 ML 4000 UI 026966046 L. 68.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/149/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CLONIDINA-TTS-1
FARM. ERBA
2 SIS TRANSD 2,5 MG 028054017 L. 23.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/150/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CLONIDINA-TTS-2
FARM. ERBA
2 SIS TRANSD 5 MG 028054029 L. 28.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/151/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CLONIDINA-TTS-3
FARM. ERBA
2 SIS TRANSD 7,5 MG 028054031 L. 33.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/152/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CLP.RST
MAGIS
OS SOSP 200 ML 027763010 L. 13.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/153/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

COLBIOCIN

S.I.F.I.

COLL 5 ML	020605059	L. 3.600

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/154/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

COLBIOCIN

S.I.F.I.

POM OFT 5 G	020605046	L. 3.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/155/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

COLESTID
UPJOHN

30 BUST 5 G	026631022	L. 26.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/156/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CONVERTEN
NEOPHARMED

IV 10 F 1 MG 1 ML	027515016	L. 17.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/157/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CONVERTEN
NEOPHARMED

IV 10 F 5 MG 5 ML	027515028	L. 32.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/158/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CRY PLUS OCTA VI
N.L. FARMAB.

FL LIOF 100 UI+FL	027896012	L. 84.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/159/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CRY PLUS OCTA VI
N.L. FARMAB.
FL LIOF 1000 UI + FL 027896036 L. 780.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/160/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CRY PLUS OCTA VI
N.L. FARMAB.
FL LIOF 250 UI + FL 027896024 L. 199.600

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/161/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CRY PLUS OCTA VI

N.L. FARMAB.

FL LIOF 3000 UI + FL 027896051 **L. 2.285.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/162/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CRY PLUS OCTA VI

N.L. FARMAB.

FL LIOF 500 UI + FL 027896048 **L. 385.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/163/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CUROSURF

CHIESI

1 FL 3 ML 80 MG/ML 028221024 **L. 4.558.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/164/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CUROSURF

CHIESI

2 FL 1,5 ML 80 MG/ML 028221012 **L. 4.558.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/165/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

D-PGT/1A
DOROM
10 BUST 800 MG 027889031 L. 63.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/166/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

D-PGT/1A
DOROM
10 CPR 400 MG 027889017 L. 54.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/167/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

D-PGT/1A
DOROM
BB OS 10 FL 400 MG 027889043 L. 57.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/168/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

D-PGT/1A
DOROM
IM 10 F 200 MG 027889070 L. 39.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/169/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DDS 1400
SIGMA TAU
IV 10 F 1 MG 1 ML 027695028 L. 17.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/170/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DDS 1400
SIGMA TAU
IV 10 F 5 MG 5 ML 027695016 L. 32.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/171/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DDS 1600
SIGMA TAU
14 CPR 20+12,5 MG 027553015 **L. 26.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/172/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DDS 1900
SIGMA TAU
20 CPR 600 MG 027810011 **L. 34.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/173/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DDS 1900
SIGMA-TAU

30 CPR 600 MG	027810023	L. 46.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/174/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DDS 2900
SIGMA-TAU

30 CPR 5 MG	028356020	L. 46.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/175/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DERM 26
PUROPHARMA

CREMA 0,1% 30 G	027783012	L. 12.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/176/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DERM 26
PUROPHARMA

LOZ 0,1% 30 G	027783036	L. 12.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/177/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DERM 26
PUROPHARMA
UNG 0,1% 30 G 027783024 **L. 12.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/178/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DF/1
DEL SAZ E F
OS 20 BUST 10 G 027668033 **L. 18.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/179/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DF/1
DEL SAZ E F.
OS 30 BUST 5 G 027668021 **L. 14.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/180/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DF/1
DEL SAZ E F.
SCIR FL 180 ML 027668019 **L. 11.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/181/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIFLUCORT VAL CABER
CABER
CREMA 0,2% 30 G 028318018 **L. 14.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/182/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIFLUCORT VAL CABER
CABER
POM 0,3% 20 G 028318020 **L. 14.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/183/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIIDROERGOCRISTIN RIPARI

RIPARI-GERO

OS 10 FL 028296034 **L. 21.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/184/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIIDROERGOCRISTIN RIPARI

RIPARI-GERO

OS GTT 30 ML 028296022 **L. 7.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/185/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIIDROERGOCRISTINA BIOPROG
BIOPROGRESS
OS 10 FL 028368013 **L. 21.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/186/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIIDROERGOCRISTINA RENDE
IST. CHIM. IN.
10 FL 20 MG 028315036 **L. 21.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/187/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIIDROERGOCRISTINA RENDE

IST. CHIM. IN.

GTT 30 ML 028315024 **L. 7.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/188/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIIDROERGOCRISTINA SAVIO

SAVIO

30 CPS 30 MG 028283012 **L. 24.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/189/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIIDROERGOCRISTINA SAVIO

SAVIO

OS 10 FL	028283024	**L. 21.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/190/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DILATENS

BOEHR. MANNH.

15 CPR 50 MG	027604026	**L. 36.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/191/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DILATENS

BOEHR. MANNH.

30 CPR 25 MG	027604014	**L. 36.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/192/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIOSMINA SALUS

SALUS RESEAR

20 CPR 450 MG	028500015	**L. 17.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/193/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIOSMINA SALUS
SALUS RESEAR
CREMA 5% 40 G 028500039 L. 5.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/194/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIOSMINA SALUS
SALUS RESEAR
OS GRAT 20 BUST 450 MG 028500027 L. 17.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/195/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIVICAL
LIFEPHARMA
30 CPR 15 MG 007701093 L. 24.150

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/196/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DRAVYR
D.R. DRUG
25 CPR 200 MG 028242016 L. 58.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/197/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DRAVYR
D.R. DRUG
25 CPR 400 MG 028242028 **L. 82.300**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/198/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DRAVYR
D.R. DRUG
CREMA 5% 3 G 028242042 **L. 13.150**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/199/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DRAVYR
D.R. DRUG
CREMA 5% 10 G 028242055 L. 26.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/200/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DURAPROX
WYETH
20 CPR 600 MG 027670025 L. 14.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/201/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DURAPROX
WYETH
30 CPR 600 MG 027670013 L. 20.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/202/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ECHOVIST
SCHERING
2 FL 3 G+2 FL 8,5 ML+2 DISP 027874015 L. 140.350

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/203/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

EGIBREN
CHIESI

30 CPR 10 MG	027852019	L. 42.800

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/204/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della egge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

EL 3040
ELLEM

'100' 1 FL 5 ML	028443036	L. 64.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/205/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

EL 3040
ELLEM
'20' 5 F 2 ML 028443012 **L. 65.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/206/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

EL 3040
ELLEM
'40' 5 F 2 ML 028443024 **L. 91.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/207/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ELOMET

S.C.A.

CREMA 0,1% 30 G	027341015	L. 12.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/208/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ELOMET

S.C.A.

LOZ 0,1% 30 G	027341039	L. 12.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/209/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ELOMET

S.C.A.

UNG 0,1% 30 G	027341027	L. 12.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/210/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

EMODISINTOX

IRBI

OS 10 FL 15 ML	020796064	L. 21.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/211/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

EMOFERRINA
PIAM
OS 10 FL 10 ML 015352038 L. 13.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/212/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ENAPREN
MERCK SHARP
IV 10 F 1 MG 1 ML 027446018 L. 17.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/213/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ENAPREN
MERCK SHARP
IV 10 F 5 MG 5 ML 027446020 L. 32.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/214/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ENDOPROST
ITALFARMACO
INFUS 1 F 1 ML 027184011 L. 441.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/215/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ENZIPAN
KNOLL
100 CPS 027510041 **L. 60.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/216/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ENZIPAN
KNOLL
120 CPS 027510054 **L. 70.300**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/217/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ENZIPAN
KNOLL
40 CPS 027510015 L. 27.800

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/218/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ENZIPAN
KNOLL
60 CPS 027510027 L. 38.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/219/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ENZIPAN
KNOLL

80 CPS	027510039	L. 50.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/220/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

EP/S10
SCLAVO

10 F 0,5 ML 4 MCG	027665013	L. 24.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/221/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ETA BIOCORTILEN
S.I.F.I.

COLL 3 ML	018804031	L. 2.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/222/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ETHIMONIS
ROTTA RESEAR

RETARD 30 CPS 40 MG	027826027	L. 16.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/223/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ETHIMONIS
ROTTA RESEAR
RETARD 30 CPS 50 MG 027826039 L. 19.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/224/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

EXOSURF NEONATALE
WELLCOME
1 FL LIOF + 1 FL 028036010 L. 1.066.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/225/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FI 250
FERRING
IV 1 FL LIOF 250 MCG + 1 F 027906015 L. 26.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/226/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FI 3
FERRING
IV 1 F LIOF 3 MG + 1 F 027906027 L. 266.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/227/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FARNITIN
LAFARE
OS 10 FL 1 G 027990011 **L. 15.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/228/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FBC-ILO-88
F.B.C.
INFUS 1 F 1 ML 027183019 **L. 441.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/229/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FSD 016
FARMADES
21 CONF 027361017 **L. 11.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/230/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FELDENE FAST
PFIZER
20 CPR 20 MG 024249070 **L. 23.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/231/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FEPRAMOL
SCHWARZ
30 CONF 023635055 L. 4.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/232/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FEPRAMOL
SCHWARZ
AD 10 SUPP 023635067 L. 4.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/233/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FEPRAMOL
SCHWARZ
BB 10 SUPP 023635079 L. 3.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/234/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FERREMON
MEDICI
OS 10 FL 15 ML 017780038 L. 21.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/235/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FERRO-TRE
MEDIOLANUM
OS 10 FL 40 MG 10 ML 024355036 L. 21.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/236/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FERROSTAR
MEDIOLANUM
20 CPS 40 MG 025785080 L. 30.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/237/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FERROSTAR
MEDIOLANUM
OS 10 FL 40 MG 10 ML 025785078 L. 21.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/238/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in mteria di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FEVITAL SIMPLEX
SPA
OS 10 FL 62,5 MG 018227037 L. 13.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/239/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FICE A02
FARM. ERBA
10 F 200 MG 028482026 **L. 48.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/240/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FICE A02
FARM. ERBA
14 CPS 400 MG 028482014 **L. 59.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/241/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FINASTID
NEOPHARMED

15 CPR 5 MG	028309019	L. 46.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/242/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FISOCID
FISONS ITALC

10 CPR 200 MG	028358012	L. 38.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/243/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FISOCID
FISONS ITALC
OS GRAT 10 BUST 200 MG 028358024 **L. 38.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/244/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FISOCID
FISONS ITALC
OS SOSP 1% 100 ML 028358036 **L. 20.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/245/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FLOLAN
WELLCOME
IV 1 FL LIOF + 1 FL SOLV 027750013 **L. 387.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/246/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FLUMETOL ANTIBIOTICO
FARMILA
COLL 5 ML 023345097 **L. 5.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/247/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FLUOROBIOPTAL
FARMILA
COLL 3 ML 018155034 L. 3.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/248/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FLUVALEAS
VALEAS
20 CPR 021555178 L. 2.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/249/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FLUVALEAS
VALEAS

30 CPR	021555180	L. 3.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/250/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FLUVALEAS
VALEAS

AD 6 SUPP	021555192	L. 3.150

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/251/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FLUXUM
ALFA WASS
6 F SIR 0,3 ML 026270076 **L. 53.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/252/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FLUXUM
ALFA WASS
6 F SIR 0,4 ML 026270088 **L. 67.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/253/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FOLINEMIC FERRO

FIRMA

OS 10 FL 15 ML 020415055 L. 21.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/254/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FRA/URS

FRANCIA FARM

20 CPS 150 MG 027567027 L. 15.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/255/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FRA/URS

FRANCIA FARM

20 CPS 300 MG	027567039	L. 28.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/256/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FRA/URS

FRANCIA FARM

40 CPS 50 MG	027567015	L. 13.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/257/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FRAGMIN
PIERREL
6 SIR 0,2 ML 2500 UI 027276031 L. 49.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/258/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FRAGMIN
PIERREL
6 SIR 0,2 ML 5000 UI 027276043 L. 72.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/259/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GENT 02/86

GENTILI

15 CPR 50 MG	027606021	L. 36.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/260/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GENT 02/86

GENTILI

30 CPR 25 MG	027606019	L. 36.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/261/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLICAMIN
LAFARE
50 CPS 200 LRU 027319019 L. 43.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/262/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLSH
DEL SAZ E F.
'300' 10 FL + 10 F 028373013 L. 20.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/263/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLSH

DEL SAZ E F.

'600' 10 FL + 10 F 028373025 L. 32.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/264/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUFER

FIRMA

OS 10 FL 15 ML 026696017 L. 20.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/265/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE BIOPROG
BIOPROGRESS
10 FL 300 MG + 10 F 028369015 **L. 20.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/266/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE BIOPROG
BIOPROGRESS
10 FL 600 MG + 10 F 028369027 **L. 32.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/267/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE FOLETTO
FOLETTO
10 FL 300 MG + 10 F 028403018 **L. 20.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/268/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE FOLETTO
FOLETTO
10 FL 600 MG + 10 F 028403020 **L. 32.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/269/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE MAXFARMA
MAX

10 FL 300 MG + 10 F	028414011	**L. 20.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/270/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE MAXFARMA
MAX

10 FL 600 MG + 10 F	028414023	**L. 32.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/271/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE PULITZER
PULITZER

'300' 10 FL + 10 F	028316014	L. 20.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/272/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE PULITZER
PULITZER

'600' 10 FL + 10 F	028316026	L. 32.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/273/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE RENDE
IST. CHIM. IN.

10 FL 300 MG + 10 F	028350015	L. 20.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/274/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE RENDE
IST. CHIM. IN.

10 FL. 600 MG + 10 F	028350027	L. 32.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/275/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE RIPARI

RIPARI-GERO

10 FL 300 MG + 10 F 028349013 L. 20.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/276/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza,

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLUTATIONE RIPARI

RIPARI-GERO

10 FL. 600 MG + 10 F 028349025 L. 32.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/277/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GUAIMESAL CRINOS
CRINOS

20 CPS 500 MG	028097018	L. 12.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/278/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GUAIMESAL CRINOS
CRINOS

AD 10 SUPP	028097069	L. 14.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/279/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GUAIMESAL CRINOS
CRINOS

AD OS GRAT 20 BUST	028097044	**L. 15.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale e comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/280/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GUAIMESAL CRINOS
CRINOS

AD OS SOSP 200 ML	028097020	**L. 12.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/281/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GUAIMESAL CRINOS
CRINOS

BB 10 SUPP	028097071	**L. 8.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/282/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GUAIMESAL CRINOS
CRINOS

BB OS GRAT 20 BUST	028097057	**L. 10.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/283/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GUAIMESAL CRINOS

CRINOS

BB OS SOSP 200 ML	028097032	L. 10.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/284/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HAIMACIG ENDOVENA

AIMA

FL LIOF 1000 U+FL	028179012	L. 379.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/285/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HAIMAFERONE
AIMA
1 F-SIR 1 ML 1 MUI 027930015 **L. 54.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/286/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HAIMAFERONE
AIMA
COLL 1 ML 3 MUI 027930054 **L. 136.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/287/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HAIMAFERONE
AIMA

POM 2 G 1 MUI/G	027930041	L. 91.150

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/288/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HAIMAZIG ENDOVENA
AIMA

FL 1000 MG + FL	027424023	L. 113.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/289/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'árt. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HAIMAZIG ENDOVENA

AIMA

FL 2500 MG + FL 027424035 **L. 277.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/290/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HER/37

HERDEL

30 BUST 200 MG 027058128 **L. 22.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/291/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HER/40

HERDEL

10 CPR MAST 1 G 027060033 **L. 15.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/292/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HER/40

HERDEL

OS 10 BUST 1 G 027060058 **L. 15.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/293/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HER/40

HERDEL

OS 10 FL 1 G 027060021 L. 15.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/294/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HYALART

SINAX

1 FL 2 ML 027663018 L. 68.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/295/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IBI PU 163
IBI
10 SUPP 19,4 MG 027394079 **L. 11.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/296/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IBI PU 163
IBI
10 SUPP 38,8 MG 027394081 **L. 17.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/297/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IBI PU 163
IBI
30 CPR 38,8 MG 027394028 **L. 34.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/298/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IBI PU 163
IBI
OS GRAT 30 BUST 38,8 MG 027394042 **L. 34.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/299/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IBI PU 163

IBI

OS GRAT FL 72 G 1,294% 027394067 **L. 29.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/300/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IG EPATITE SCLAVO

SCLAVO

IM 1 FL 1 ML 200 UI 028197010 **L. 34.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/301/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IG EPATITE SCLAVO
SCLAVO
IM 1 FL 3 ML 600 UI 028197022 **L. 95.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/302/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ILOMEDIN
SCHERING
INFUS 1 F 1 ML 027181015 **L. 441.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/303/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMMUNOENDOCIG
ISI
IV FL LIOF 1000 U+FL 028180014 **L. 379.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/304/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

INNOHERP
FORMENTI
10 F 0,3 ML 2500 UI 027815012 **L. 82.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/305/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

INNOHEP
FORMENTI
10 F 0,3 ML 3500 UI 027815036 **L. 101.600**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/306/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

INNOHEP
FORMENTI
2 SIR 0,3 ML 2500 UI 027815024 **L. 16.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/307/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

INNOHEP
FORMENTI
2 SIR 0,3 ML 3500 UI 027815048 **L. 20.300**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/308/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

INNOHEP
FORMENTI
6 SIR 0,3 ML 2500 UI 027815099 **L. 49.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/309/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

INNOHEP
FORMENTI
6 SIR 0,3 ML 3500 UI 027815101 L. 60.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/310/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISF 09341
ISF
12 CPR 20 MG 027964016 L. 38.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/311/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISF 09353
ISF

20 CPR MAST	028357022	**L. 14.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/312/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISF 09353
ISF

OS SOSP 200 ML	028357010	**L. 14.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/313/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISI-CALCIN
ISI
5 FL LIOF 100 UI + 5 F 028574010 **L. 30.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/314/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISI-CALCIN
ISI
5 FL LIOF 50 UI + 5 F 028574022 **L. 16.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/315/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISIENDOZIG

ISI

IV 1 FL 1000 MG + 1 FL 027141023 L. **113.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/316/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISIENDOZIG

ISI

IV 1 FL 2500 MG + 1 FL 027141035 L. **277.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/317/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISM/27683
MALESCI

30 CPR 40 MG	026515015	**L. 15.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/318/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche. la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ITF CY-216
ITALFARMACO

6 F SIR 0,3 ML 30 75 UI	026738017	**L. 53.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/319/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ITF CY-216

ITALFARMACO

6 F SIR 0,4 ML 4100 UI 026738056 **L. 66.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/320/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

KN-AMB

KNOLL

IV 1 FL PY 108 MG+1 F 9 ML 028277022 **L. 175.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/321/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

KN-AMB
KNOLL
IV 3 FL PV 36 MG + 3 F 3 ML 028277010 L. 183.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/322/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

KN-PRF 3
KNOLL
30 CPR 15 MG 028173033 L. 27.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/323/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

KN-PRF 3
KNOLL
5 F LIOF 15 MG+5 F 028173019 L. 11.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/324/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

KN-PRF 3
KNOLL
6 FL LIOF 50 MG+6 F 028173021 L. 25.350

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/325/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

KN-TR1
KNOLL
10 CPR 500 MG 028119055 **L. 33.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/326/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

KN-TR1
KNOLL
20 CPR 300 MG 028119042 **L. 39.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/327/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

KN-TR1
KNOLL
IV 5 FL 300 MG+5 F 028119016 **L. 39.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/328/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

KN-TR1
KNOLL
IV 5 FL 500 MG+5 F 028119028 **L. 49.600**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/329/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

KREDEX
ISF

15 CPR 50 MG	027605029	L. 38.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/330/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

KREDEX
ISF

30 CPR 25 MG	027605017	L. 38.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/331/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LASSIFAR
LAFARE
20 BUST 10 G 027627013 L. 18.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/332/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LASSIFAR
LAFARE
30 BUST 6 G 027627025 L. 16.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/333/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LASSIFAR

LAFARE

SCIR FL 200 ML 027627037 L. 12.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/334/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LATTULOSIO GIULIANI

GIULIANI

20 BUST 10 G 027302025 L. 18.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/335/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LATTULOSIO GIULIANI
GIULIANI
30 BUST 3 G 027302013 **L. 11.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/336/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LATTULOSIO ZETA
ZETA
20 BUST 10 G 027703026 **L. 18.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/337/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LATTULOSIO ZETA
ZETA
30 BUST 3 G 027703014 L. 11.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/338/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LC 91
FORMENTI
COLL 4 ML 028127025 L. 11.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/339/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LC 91
FORMENTI

SPRAY NASALE 10 ML	028127013	L. 17.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/340/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LC/87
IBIRN

OS GRAT 20 BUST 10 G	026930038	L. 18.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/341/1992)..

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LC/87

IBIRN

OS GRAT 30 BUST 3 G 026930014 **L. 11.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/342/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LC/87

IBIRN

OS GRAT 30 BUST 6 G 026930026 **L. 16.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/343/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LC/87
IBIRN
SCIR 200 G 026930040 **L. 12.300**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/344/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LEUCOFERONE
SCHIAPPARELLI
1 F 1 ML 1 MUI 028292035 **L. 54.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/345/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LEUCOFERONE
SCHIAPPARELLI
1 F 1 ML 3 MUI 028292023 L. 141.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/346/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LEUCOFERONE
SCHIAPPARELLI
1 F 1 ML 6 MUI 028292011 L. 250.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/347/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LEUCOFERONE
SCHIAPPARELLI
COLL 1 ML 3 MUI 028292050 **L. 136.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/348/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LEUCOFERONE
SCHIAPPARELLI
POM GEL 2 G 2 MUI 028292047 **L. 91.150**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/349/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LEVOZINA
FIRMA
OS GTT 30 ML 6% 027661026 L. 28.150

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/350/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LEVOZINA
FIRMA
SCIR 200 ML 6% 027661014 L. 20.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/351/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LG 166/S
GUIDOTTI

30 CPS 160 MG	027339011	**L. 33.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/352/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LG 169/S
GUIDOTTI

16 CPS	027919012	**L. 30.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/353/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LG 172/S
GUIDOTTI

10 CPR 20 MG	027776018	L. 39.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/354/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LG 172/S
GUIDOTTI

20 CPR 10 MG	027776020	L. 39.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/355/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali:

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LIPODEL
DEL SAZ E F.

50 CPS 150 ULS	027954015	L. 40.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/356/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LIPODEL
DEL SAZ E F.

50 CPS 250 ULS	027954027	L. 54.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/357/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LIPOSTOP
FRANCIA FARM

50 CPS 150 ULS	027949015	L. 40.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/358/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LIPOSTOP
FRANCIA FARM

50 CPS 250 ULS	027949027	L. 54.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/359/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LIPOVENOS
SIFRA
10% IV 1 FL 100 ML 027844012 L. 10.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/360/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LIPOVENOS
SIFRA
10% IV 1 FL 500 ML 027844036 L. 37.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/361/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LIPOVENOS
SIFRA
20% IV 1 FL 100 ML 027844048 L. 15.600

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/362/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LIPOVENOS
SIFRA
20% IV 1 FL 250 ML 027844051 L. 34.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/363/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LIPOVENOS

SIFRA

20% IV 1 FL 500 ML 027844063 L. 64.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/364/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LISALAC

LISAPHARMA

'CRISTALLI' OS 20 BUST 10 G 027337017 L. 18.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/365/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LISALAC
LISAPHARMA
CRISTALLI' OS 30 BUST-5 G 027337029 L. 14.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/366/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LISALAC
LISAPHARMA
SCIR 200 ML 027337031 L. 12.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/367/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LITHOFALK
INTERFALK
30 CPS 250 MG 027375017 L. 32.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/368/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LIVOSTIN
JANSSEN
COLL 4 ML 027699026 L. 11.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/369/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LIVOSTIN
JANSSEN
SPRAY NASALE FL 10 ML 027699014 **L. 17.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/370/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LOCASIL
LOCATELLI
30 CONF 200 MG 027050018 **L. 22.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/371/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LOCASIL
LOCATELLI
OS GRAT 30 BUST 200 MG 027050020 L. 22.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/372/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LOGIPARIN
NOVO NORDISK
10 SIR 0,2 ML 2500 UI 028222040 L. 82.350

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/373/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LOGIPARIN
NOVO NORDISK
10 SIR 0,3 ML 3500 UI 028222065 L. 101.600

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/374/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LOGIPARIN
NOVO NORDISK
10 SIR 0,4 ML 4500 UI 028222089 L. 115.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/375/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LOGIPARIN
NOVO NORDISK
5 SIR 0,2 ML 2500 UI 028222038 L. 41.150

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/376/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LOGIPARIN
NOVO NORDISK
5 SIR 0,3 ML 3500 UI 028222053 L. 50.800

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/377/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LOGIPARIN
NOVO NORDISK

5 SIR 0,4 ML 4500 UI	028222077	L. **57.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/378/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LTS 88
LAMPUGNANI

OS GRAT 20 BUST 10 G	027249034	L. **18.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/379/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LTS 88
LAMPUGNANI
OS GRAT 20 BUST 5 G 027249022 L. 14.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/380/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LTS 88
LAMPUGNANI
SCIR 200 ML 027249010 L. 12.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/381/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LU 87
LUSOFARMACO
20 CPR 600 MG 028029015 L. 37.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/382/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MAL 2010
MALESCI
OS 10 FL 15 ML 026688010 L. 20.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/383/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MASTER
MASTER PHARM
DP 30 CPR 10 MG 027853011 L. 42.800

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/384/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MD/PZ-GAB
ANGELINI
30 CPR 450 MG 028047013 L. 25.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/385/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MD/PZ-GAB
ANGELINI
IV 10 F 450 MG 028047076 **L. 9.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/386/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MD/PZ-GAB
ANGELINI
OS 10 FL 900 MG 028047052 **L. 16.300**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/387/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MD/PZ-GAB
ANGELINI
OS GRA 20 BUST 450 MG 028047025 L. 16.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/388/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MD/PZ-GAB
ANGELINI
OS GRAT 20 BUST 900 MG 028047037 L. 24.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/389/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MED-IPO
MEDIOLANUM
10 CPR 20 MG 028370029 **L. 35.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/390/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MED-IPO
MEDIOLANUM
20 CPR 10 MG 028370017 **L. 36.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/391/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEDIL
CROSARA
30 CPS 300 MG 028149019 L. 15.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/392/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEDIL
CROSARA
OS GTT 15% 30 ML 028149033 L. 9.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/393/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEMOVISUS
FARM. ERBA
36 CPS 023246034 **L. 7.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/394/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEMOVISUS
FARM. ERBA
OS 10 FL 023246046 **L. 7.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/395/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEN 8019
MENARINI
6 F SIR 0,2 ML 2000 UI 027575036 L. 45.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/396/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEN 8019
MENARINI
6 F SIR 0,4 ML 4000 UI 027575048 L. 66.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/397/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEN 8025
MENARINI

OS 10 FL 15 ML	026689012	L. **20.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/398/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

METISOPRINOLO EUROFARM
EUROFARMACO

10 BUST VAG	028499022	L. **39.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/399/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

METISOPRINOLO EUROFARM

EUROFARMACO

OS 20 BUST	028499010	L. 20.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/400/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

METISOPRINOLO FOLETTO

FOLETTO

COLLU FL 100 ML	028319010	L. 17.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/401/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

METISOPRINOLO FOLETTO

FOLETTO

LAV VAG 5 FL	028319022	**L. 19.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/402/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

METISOPRINOLO MAXFARMA

MAX

10 BUST VAG	028477026	**L. 39.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/403/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

METISOPRINOLO MAXFARMA
MAX

COLLU 100 ML	028477014	**L. 17.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/404/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MF/101
MAX

10 BUST 800 MG	027946033	**L. 63.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/405/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MF/101
MAX
10 CPR 400 MG 027946019 L. 54.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/406/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MF/101
MAX
BB OS 10 FL 400 MG 027946045 L. 57.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/407/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MF/101
MAX
IM 10 F 200 MG 027946072 **L. 39.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/408/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MF/102
MAX
20 CPR 600 MG 028092017 **L. 34.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/409/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MF/102
MAX
30 CPR 600 MG 028092029 L. 46.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/410/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MILVANE
SCHERING
21 CONF 027358011 L. 11.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/411/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MINIDALTON

L P B

6 F SIR 0,3 ML 026603074 **L. 53.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/412/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MINIDALTON

L P B

6 F SIR 0,4 ML 026603086 **L. 67.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/413/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MODIVID
HOECHST ITAL
IM 1 FL PV 1 G+1 F 027951045 **L. 28.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/414/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MODIVID
HOECHST ITAL
IM IV 1 FL PV 1 G+1 F 027951033 **L. 28.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/415/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MODIVID

HOECHST ITAL

IM IV 1 FL PV 250 MG+1 F 027951019 **L. 9.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/416/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MODIVID

HOECHST ITAL

IM IV 1 FL PV 500 MG+1 F 027951021 **L. 15.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/417/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MODIVID
HOECHST ITAL
IV 1 FL PV 2 G+1 F 027951058 **L. 48.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/418/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MT/83
MITIM
SOL VAG 5 FL 100 ML 027742016 **L. 11.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/419/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MT/83

MITIM

VAG 10 BUST 10 G 027742030 **L. 14.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/420/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MWP 163

MAGGIONI-WIN

10 SUPP 19,4 MG 027425065 **L. 11.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/421/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MWP 163

MAGGIONI-WIN

10 SUPP 38,8 MG 027425053 L. 17.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/422/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MWP 163

MAGGIONI-WIN

30 CPR 38,8 MG 027425014 L. 34.800

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/423/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MWP 163

MAGGIONI-WIN

OS GRAT 30 BUST 38,8 MG 027425038 **L. 34.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/424/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MWP 163

MAGGIONI WIN

OS GRAT FL 72 G 1,294% 027425077 **L. 29.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/425/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MY 901017
MIDY
'100' 5 FL+5 F 028060022 **L. 30.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/426/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MY 901017
MIDY
'50' 5 FL+5 F 028060010 **L. 16.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/427/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MY 90413
MIDY
40 CPR 200 MG 027827017 **L. 11.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/428/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MY 90413
MIDY
40 CPR 500 MG 027827029 **L. 21.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/429/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MY 90413
MIDY
OS SOLUZ 10% 100 ML 027827031 **L. 12.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/430/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MY-CY 216
MIDY
6 F SIR 0,3 ML 3075 UI 026736013 **L. 53.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/431/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MY-CY 216
MIDY
6 F SIR 0,4 ML 4100 UI 026736052 **L. 66.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/432/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MYCETRIN
LIFEPHARMA
8 CPS 100 MG 027814019 **L. 50.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/433/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NAPRIDOL
FARGE

10 SUPP 550 MG	028090025	L. 10.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/434/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NAPRIDOL
FARGE

30 CPR 550 MG	028090013	L. 22.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/435/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NEVIRAN
COLI
25 CPR 200 MG 028425015 **L. 58.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/436/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NEVIRAN
COLI
25 CPR 400 MG 028425027 **L. 82.300**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/437/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NEVIRAN
COLI

CREMA 5% 3 G	028425039	L. 13.150

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/438/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NEVIRAN
COLI

OS SOSP 8% 100 ML	028425041	L. 75.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/439/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NICETILE
SIGMATAU
5 F LIOF 500 MG + 5 F 025369075 **L. 30.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/440/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NIF-TEN
ICI ITALIA
28 CPS 027854013 **L. 29.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/441/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NIPER 91
ZOJA
10 CPR 460 MG 028247029 **L. 35.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/442/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NIPER 91
ZOJA
20 CPR 230 MG 028247017 **L. 35.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/443/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NIPEROTIN
IS. CHEM. LODI

10 CPR 460 MG	028246027	**L. 35.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/444/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NIPEROTIN
IS. CHEM. LODI

20 CPR 230 MG	028246015	**L. 35.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/445/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NORDITROPIN
NOVO NORDISK
1 FL 4 UI + 1 FL 027686031 **L. 114.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/446/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NORMALEN
PROPHIN
30 CPS 028023012 **L. 22.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/447/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NOROXIN
MERCK SHARP
COLL 0,3% 10 ML 027346028 **L. 9.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/448/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NOROXIN
MERCK SHARP
COLL 0,3% 5 ML 027346016 **L. 7.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/449/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

OPOGEN
OPOCRIN
3 TAV 250 MG 5 × 5 CM 028187019 **L. 34.150**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/450/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

OPOGEN
OPOCRIN
50 TAV 10 MG 1 × 1 CM 028187021 **L. 25.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/451/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PANTETINA CT
CT

30 CPS 300 MG	027623014	L. 17.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/452/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PANZYTRAT
BIORESEARCH

100 CPS	027401049	L. 60.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/453/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PANZYTRAT
BIORESEARCH
120 CPS 027401052 **L. 70.300**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/454/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PANZYTRAT
BIORESEARCH
40 CPS 027401013 **L. 27.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/455/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PANZYTRAT
BIORESEARCH
60 CPS 027401025 L. 38.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/456/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PANZYTRAT
BIORESEARCH
80 CPS 027401037 L. 50.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/457/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PERFOLIN

PIAM

1 FL 50 MG+1 F 027979044 L. 6.600

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/458/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PERFOLIN

PIAM

10 CPR 15 MG 027979018 L. 12.700

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/459/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PERGOGREEN
SERONO

'150' 1 F LIOF+1 F	028412029	**L. 57.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/460/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PERGOGREEN
SERONO

'75' 1 F LIOF+1 F	028412017	**L. 30.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/461/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PGT/1A
POLI
10 BUST 800 MG 027632037 **L. 63.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/462/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PGT/1A
POLI
10 CPR 400 MG 027632013 **L. 54.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/463/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PGT/1A

POLI

BB OS 10 FL 400 MG 027632049 L. **57.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/464/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PGT/1A

POLI

IM 10 F 200 MG 027632076 L. **39.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/465/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PH/D 90
PHIDEAPHARMA
30 CPR 10 MG 028121010 L. **42.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/466/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PH/I 90
PHIDEAPHARMA
30 CPR 200 MG 028120018 L. **49.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/467/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PH/MF-91
PHIDEAPHARMA
OS SOSP 3,5% 200 ML 028332043 **L. 14.050**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/468/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PIRACETAM PULITZER
PULITZER
30 BUST 3 G 028337018 **L. 22.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/469/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PIRACETAM PULITZER
PULITZER
IV 12 FL 15 ML 3 G 028337020 **L. 19.600**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/470/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PIROXICAM FAST
ROERIG
20 CPR 20 MG 028437010 **L. 23.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/471/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PIRXANE
LISAPHARMA
30 CPS 100 MG 027047012 **L. 11.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/472/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PIRXANE
LISAPHARMA
30 CPS 200 MG 027047024 **L. 16.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/473/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PRAMIR
FIRMA
20 CPR 600 MG 028021018 **L. 37.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/474/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PRAVASTATIN SALE SODICO
BRISTOL SUD
10 CPR 20 MG 027786021 **L. 39.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/475/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PRAVASTATIN SALE SODICO
BRISTOL SUD
20 CPR 10 MG 027786019 **L. 39.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/476/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PREFERID
GIST-BROCAD
CREMA 30 G 027779026 **L. 8.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/477/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PREFERID
GIST-BROCAD
POM 30 G 027779014 **L. 8.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/478/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PREMPAK
WYETH
40 CPR 0,625 MG 028031019 **L. 7.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/479/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PREMPAK
WYETH
40 CPR 1,25 MG 028031021 **L. 10.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/480/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PROSCAR
MERCK SHARP
15 CPR 5 MG 028308017 **L. 46.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/481/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PROSER
IBIRN
30 CPS 160 MG 027144017 L. 19.750

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/482/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PROTEOFERRINA 40
BAYROPHARM
OS 10 FL 15 ML 023438056 L. 21.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/483/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PU 163
PULITZER
10 SUPP 19,4 MG 027467075 **L. 11.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/484/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PU 163
PULITZER
10 SUPP 38,8 MG 027467087 **L. 17.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/485/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PU 163
PULITZER
30 CPR 38,8 MG 027467024 **L. 34.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/486/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PU 163
PULITZER
OS GRAT 30 BUST 38,8 MG 027467048 **L. 34.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/487/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PU 163
PULITZER
OS GRAT FL 72 G 1,294% 027467063 L. 29.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/488/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PULMICORT
ASTRA DENTAL
SPRAY 10 ML 1 MG/ML 200 DS 027621010 L. 10.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/489/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PULMICORT
ASTRA DENTAL
SPRAY 10 ML 4 MG/ML 100 DS 027621034 **L. 14.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/490/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PULMICORT
ASTRA DENTAL
SPRAY 10 ML 4 MG/ML 200 DS 027621022 **L. 21.600**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/491/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ 100
PULITZER
10 SUPP 200 MG 028519054 **L. 17.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/492/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ 100
PULITZER
15 CPR 200 MG 028519027 **L. 25.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/493/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ 100
PULITZER
30 CPR 100 MG 028519015 **L. 25.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/494/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ 30
PULITZER
10 CPR 100 MG 028518025 **L. 48.600**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/495/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ 30
PULITZER
20 CPR 50 MG 028518013 **L. 49.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/496/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ 66
PULITZER
LAV VAG 10 BUST 028209031 **L. 46.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/497/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ 66
PULITZER
LAV VAG 10 FL 028209029 **L. 46.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/498/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ 66
PULITZER
LAV VAG PRONTE 5 FL 140 ML 028209017 **L. 21.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/499/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ GAB
PULITZER
30 CPR 450 MG 028046011 **L. 25.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/500/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ GAB
PULITZER
IV 10 F 450 MG 028046074 **L. 9.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/501/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ GAB
PULITZER
OS 10 FL 900 MG 028046050 **L. 16.300**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/502/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ GAB
PULITZER
OS GRAT 20 BUST 450 MG 028046023 **L. 16.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/503/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PZ GAB

PULITZER

OS GRAT 20 BUST 900 MG 028046035 **L. 24.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/504/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RAV-SAM 2

RAVIZZA

20 CPR 200 MG 028168033 **L. 26.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/505/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RAV-SAM 2
RAVIZZA
5 FL LIOF 100 MG+5 F 028168019 **L. 14.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/506/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RAV-SAM 2
RAVIZZA
5 FL LIOF 200 MG+5 F 028168021 **L. 24.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/507/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

REFOBACIN-PALACOS R
BRACCO
2 BUST PV+2 F 027016017 **L. 361.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/508/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

REKORD FERRO
SIGMA TAU
10 FL 15 ML 020545036 **L. 21.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/509/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

REM 100
D.R. DRUG
30 CPS 100 MG 027701010 **L. 11.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/510/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

REM 100
D.R. DRUG
30 CPS 200 MG 027701022 **L. 16.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/511/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

REM 103
IBI

'100' 5 F 1 ML	027702024	L. **30.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/512/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

REM 103
IBI

'50' 5 F 1 ML	027702012	L. **16.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/513/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicèmbre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RESPACAL
UCB

30 CPR 2 MG	026058014	**L. 12.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/514/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RESPACAL
UCB

SCIR 0,02% 200 ML	026058026	**L. 10.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/515/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RESPOLIN AUTOINALATORE
LIRCA

AEROS 200 DS	027918010	**L. 33.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/516/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RG 420
RIPARI GERO

10 SUPP 200 MG	028509038	**L. 17.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/517/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RG 420
RIPARI GERO

30 CPR 100 MG	028509014	**L. 25.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/518/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RHINOCORT
ASTRA DENTAL

SPRAY NAS 5 ML	027621046	**L. 10.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/519/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RINOJET
VALEAS
AEROSOL 10 ML 021990041 **L. 7.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/520/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RINOJET
VALEAS
SF AEROSOL 10 ML 021990039 **L. 7.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/521/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decretó legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ROSSEPAR
K.B.R.
OS 10 FL 10 ML 018309043 L. 13.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/522/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ROXIAM
ZAMBON GROUP
20 CPS 300 MG 028517035 L. 39.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/523/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ROXIAM

ZAMBON GROUP

30 CPS 150 MG	028517023	**L. 37.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/524/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ROXIAM

ZAMBON GROUP

30 CPS 75 MG	028517011	**L. 26.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/525/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ROXIAM
ZAMBON GROUP
5 F 2 ML 028517074 **L. 10.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/526/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ROXIAM
ZAMBON GROUP
OS SOSP 200 ML 25 MG/ML 028517062 **L. 39.050**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/527/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ROXIAM

ZAMBON GROUP

RETARD 20 CPS 300 MG 028517050 **L. 41.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/528/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza:

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ROXIAM

ZAMBON GROUP

RETARD 30 CPS 150 MG 028517047 **L. 40.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/529/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RUBROFERRINA
BROCCHIERI
PV OS 20 BUST 018051045 **L. 20.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/530/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

RUTISAN C-E
FARM. ERBA
30 CONF 005746033 **L. 4.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/531/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

S 913
SELVI
14 CPS 300 MG 028244010 **L. 26.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/532/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

S 916 AUTOINALATORE
MASTER PHARM
AEROS 200 DS 028378014 **L. 33.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/533/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

S.L.D.X.
MITIM
10 F 600 ULS 027932019 **L. 31.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/534/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

S.L.D.X.
MITIM
50 CPS 250 ULS 027932021 **L. 54.050**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/535/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SAGAMICINA
ALLERGAN
0.3% COLL 5 ML 026605016 **L. 9.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/536/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SAGAMICINA
ALLERGAN
0,3% POM OFT 5 G 026605028 **L. 8.600**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/537/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC 501

MAGIS

10 BUST VAG 027741038 **L. 14.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/538/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC 501

MAGIS

LAV VAG 5 FL 100 ML 027741014 **L. 11.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/539/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC 91
SAN CARLO
10 CPR 500 MG 028116059 L. 33.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/540/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC 91
SAN CARLO
20 CPR 300 MG 028116046 L. 39.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/541/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 chc disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC 91
SAN CARLO
IV 5 FL 300 MG+5 F 028116010 **L. 39.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/542/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC 91
SAN CARLO
IV 5 FL 500 MG+5 F 028116022 **L. 49.600**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/543/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC DM
SAN CARLO
20 CPR 200 MG 028163032 **L. 26.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/544/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC DM
SAN CARLO
5 FL LIOF 100 MG + 5 F 028163018 **L. 14.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/545/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC DM
SAN CARLO
5 FL LIOF 200 MG + 5 F 028163020 **L. 24.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/546/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC FL
SAN CARLO
30 CPR 15 MG 028164034 **L. 27.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/547/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC FL
SAN CARLO
5 F LIOF 15 MG + 5 F 028164010 **L. 11.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/548/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art.. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SC FL
SAN CARLO
6 FL LIOF 50 MG + 6 F 028164022 **L. 25.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/549/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SELECTOL
RHONE POULEN
28 CPR 200 MG 025655010 **L. 17.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/550/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SEPTOPAL
BRACCO
10 SFERE USO CHIR 027014012 **L. 103.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/551/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SEPTOPAL
BRACCO
30 SFERE USO CHIR 027014024 L. **239.600**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/552/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SEPTOPAL
BRACCO
60 SFERE USO CHIR 027014036 L. **409.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/553/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SEROXAT
ZAMBELETTI

12 CPR 20 MG	027963014	**L. 38.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/554/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SERPENS
LISAPHARMA

30 CPS 160 MG	027313016	**L. 19.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/555/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SERTRALINA BIORESEARCH
BIORESEARCH
15 CPS 50 MG 027755014 L. 36.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/556/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SERTRALINA ROERIG
ROERIG
15 CPS 50 MG 027754011 L. 36.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/557/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SERTRALINA
PFIZER

15 CPS 50 MG	027753019	**L. 36.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/558/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SF-RI-IDA
DE ANGELI

1 F 1,2 ML	027915014	**L. 981.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/559/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947 n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SF-RI/1

BOEHR. INGEL.

1 F 1,2 ML 027933011 **L. 981.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/560/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947 n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SIL-FA-861

FARGE

30 CPR 200 MG 026832016 **L. 22.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/561/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SILIMARINA FOLETTO
FOLETTO
30 BUST 200 MG 028280016 **L. 22.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/562/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SILIMARINA FOLETTO
FOLETTO
30 CPS 200 MG 028280028 **L. 22.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/563/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SILIMARINA SALUS
SALUS RESEAR

30 CPR 200 MG	027262017	L. 22.800

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/564/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SIMPLEX ANTIBIOTICO
PFIZER

PV 40 G + 1 FL 20 ML	027694013	L. 219.400

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/565/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SKF AWI-100
SKF

12 CPR 20 MG	027965019	**L. 38.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/566/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SPORANOX
JANSSEN

8 CPS 100 MG	027808017	**L. 50.100**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/567/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SR/85

LAMPUGNANI

30 CPS 160 MG 026817015 **L. 19.750**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/568/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SS 100

SCHIAP SEARL

CR 20 CPR 750 MG 027709017 **L. 22.050**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/569/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SULFOMUCOPOLISAC 3 GS
EUROFARMACO
50 CPS 200 LRU 027105016 **L. 43.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/570/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SULFOMUCOPOLISAC 3 GS
EUROFARMACO
6 F 250 LRU 027105028 **L. 12.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/571/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SULODEXIDE RIPARI
RIPARI-GERO
10 F 1 ML 300 ULS 028208039 L. **20.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/572/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SULODEXIDE RIPARI
RIPARI-GERO
10 F 2 ML 600 ULS 028208041 L. **31.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/573/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SULODEXIDE RIPARI

RIPARI-GERO

50 CPS 150 ULS 028208015 L. 40.300

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/574/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SULODEXIDE RIPARI

RIPARI-GERO

50 CPS 250 ULS 028208027 L. 54.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/575/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SUSTENIUM
MALESCI

OS 10 FL	024118059	**L. 9.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/576/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TAURSOL
ALFA WASS

20 CPR 150 MG	026891010	**L. 27.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/577/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TF CALC
ISF

30 CPS 0,25 MCG	027231012	**L. 14.600**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/578/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TF CALC
ISF

30 CPS 0,5 MCG	027231036	**L. 20.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/579/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TF PGT/1A
TORRE
10 BUST 800 MG 027633039 **L. 63.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/580/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TF PGT/1A
TORRE
10 CPR 400 MG 027633015 **L. 54.200**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/581/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TF PGT/1A
TORRE
BB OS 10 FL 400 MG 027633041 L. 57.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/582/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TF PGT/1A
TORRE
IM 10 F 200 MG 027633078 L. 39.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/583/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TF-2

FARMIGEA

COLL 1 FL LIOF + 1 FL 027924012 **L. 5.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/584/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TF/PZ-GAB

TORRE

30 CPR 450 MG 028094011 **L. 25.650**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/585/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TF/PZ-GAB
TORRE
IV 10 F 450 MG 028094074 **L. 9.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/586/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PF/PZ-GAB
TORRE
OS 10 FL 900 MG 028094050 **L. 16.300**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/587/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TF/PZ-GAB
TORRE
OS GRAT 20 BUST 450 MG 028094023 **L. 16.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/588/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TF/PZ-GAB
TORRE
OS GRAT 20 BUST 900 MG 028094035 **L. 24.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/589/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMECEF
ROUSSEL PHAR
IM 1 FL PV 1 G+1 F 027939038 **L. 28.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/590/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMECEF
ROUSSEL PHAR
IM IV 1 FL PV 1 G+1 F 027939040 **L. 28.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/591/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMECEF
ROUSSEL PHAR
IM IV 1 FL PV 250 MG+1 F 027939014 **L. 9.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/592/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMECEF
ROUSSEL PHAR
IM IV 1 FL PV 500 MG+1 F 027939026 **L. 15.850**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/593/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMECEF
ROUSSEL PHAR
IV 1 FL PV 2 G+1 F 027939053 L. 48.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/594/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMOLOLO FARMIGEA
FARMIGEA
COLL 0,25% 3 ML 027626011 L. 5.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/595/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMOLOLO FARMIGEA
FARMIGEA

COLL 0,25% 5 ML	027626023	L. 6.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/596/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMOLOLO FARMIGEA
FARMIGEA

COLL 0,5% 3 ML	027626035	L. 5.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/597/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMOLOLO FARMIGEA

FARMIGEA

COLL 0,5% 5 ML 027626047 L. 6.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/598/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMOLOLO FARMIGEA

FARMIGEA

TG COLL 0,25% 15 DS 027626050 L. 6.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/599/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMOLOLO FARMIGEA
FARMIGEA
TG COLL 0,25% 25 DS 027626062 **L. 6.600**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/600/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMOLOLO FARMIGEA
FARMIGEA
TG COLL 0,5% 15 DS 027626074 **L. 6.550**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/601/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMOLOLO FARMIGEA
FARMIGEA
TG COLL 0,5% 25 DS 027626086 **L. 6.800**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/602/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TOBRADEX
ALCON
COLL 5 ML 027457011 **L. 7.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/603/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TOBRADEX

ALCON

POM OFT 3,5 G 027457023 **L. 4.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/604/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TPF/89

IBIRN

10 SUPP 300 MG 027579034 **L. 9.150**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/605/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TPF/89
IBIRN
OS GRAT 30 BUST 300 MG 027579022 L. 19.100

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/606/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TRANSMETIL
BIORESEARCH
10 CPR 500 MG 027898055 L. 33.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/607/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TRANSMETIL
BIORESEARCH
20 CPR 300 MG 027898042 L. 39.900

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/608/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TRANSMETIL
BIORESEARCH
IV 5 FL 300 MG+5 F 027898016 L. 39.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/609/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolarc l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TRANSMETIL
BIORESEARCH
IV 5 FL 500 MG+5 F 027898028 L. 49.600

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/610/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TRICILEST
CILAG
21 CPR 027478015 L. 11.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/611/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TRIMINULET

WYETH

21 CONF	027359013	L. 11.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale e comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/612/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TROFOCALCIUM

CRINOS

OS 12 FL 10 ML	022988036	L. 8.550

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/613/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TT/80
HERDEL
20 CPR 100 MG 026344010 **L. 11.700**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/614/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TT/80
HERDEL
SCIR FL 100 ML 026344059 **L. 12.050**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/615/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBI/DSF
DEL SAZ E F.
14 CPS 50 MG 027649019 L. 31.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/616/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBI/DSF
DEL SAZ E F.
OS 10 FL 50 MG 027649021 L. 26.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/617/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 chc disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBIDEC
MITIM
14 CPS 50 MG 027609015 L. 31.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/618/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBIDEC
MITIM
OS 10 FL 50 MG 027609027 L. 26.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/619/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBIDECAR BIOPROGRESS

BIOPROGRESS

14 CPS 50 MG 028297012 **L. 31.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/620/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBIDECAR BIOPROGRESS

BIOPROGRESS

OS 10 FL 50 MG 028297024 **L. 26.050**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/621/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBIDEX
OFF
14 CPS 50 MG 027408018 **L. 31.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/622/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBIDEX
OFF
OS 10 FL 50 MG 027408020 **L. 28.050**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/623/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBION
K.B.R.

14 CPS 50 MG	027490022	**L. 31.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/624/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBION
K.B.R.

OS 10 FL 50 MG	027490010	**L. 26.050**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/625/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBIQUASAR
BROCCHIERI

OS 10 FL 50 MG	025946056	**L. 26.050**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/626/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBISYNT
FRANCIA FARM

14 CPS 50 MG	026285039	**L. 31.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/627/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBISYNT
FRANCIA FARM
40 CPR 10 MG 026285015 L. 23.800

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/628/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UBISYNT
FRANCIA FARM
OS 10 FL 50 MG 026285041 L. 28.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/629/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 chc disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UMAN-CIG ENDOVENA

FARMA BIAGIN

1 FL 1000 U+1 FL 026173031 L. 379.200

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/630/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UMAN-VZIG ENDOVENA

FARMA BIAGIN

FL 1000 MG+FL 027140021 L. 113.500

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/631/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UMAN-VZIG ENDOVENA

FARMA BIAGIN

FL 2500 MG+FL	027140033	**L. 277.250**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/632/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNIFER

TOSI

OS 10 FL 40 MG	024628137	**L. 15.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/633/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNIFER
TOSI
OS 10 FL 62,5 MG 024628149 **L. 18.950**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/634/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNIFER
TOSI
OS 20 BUST 40 MG 024628125 **L. 21.900**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/635/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNIFER
TOSI
OS 20 BUST 62,5 MG 024628152 L. 27.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/636/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNIFER
TOSI
20 CPS 40 MG 024628113 L. 20.250

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/637/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNITRIM
MASTER PHARM
10 CPR 200 MG 028322016 L. 38.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/638/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNITRIM
MASTER PHARM
OS GRAT 10 BUST 200 MG 028322030 L. 38.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/639/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è cosi determinato:

UNITRIM

MASTER PHARM

OS SOSP 1% 100 ML 028322028 **L. 20.400**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/640/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNIZIME

RECORDATI

IM 1 FL PV 1 G+1 F 027940030 **L. 28.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/641/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNIZIME
RECORDATI
IM IV 1 FL PV 1 G+1 F 027940042 **L. 28.350**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/642/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNIZIME
RECORDATI
IM IV 1 FL PV 250 MG+1 F 027940016 **L. 9.500**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/643/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNIZIME
RECORDATI
IM IV 1 FL PV 500 MG+1 F 027940028 L. 15.850

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/644/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNIZIME
RECORDATI
IV 1 FL PV 2 G+1 F 027940055 L. 48.950

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/645/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VASOSTERONE OTO
ANGELINI

GTT 10 ML	011986027	L. 3.050

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/646/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VENOSTASIN RITARDO
KLING

30 CPS	027855016	L. 17.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/647/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VENOSTEN RITARDO
LUITPOLD
30 CPS 028424012 L. 17.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/648/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VISCOAT
ALCON
1 SIR 0,5 ML 027791019 L. 190.150

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/649/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VP/87

PIAM

30 CPR 300 MG 028218028 **L. 15.450**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/650/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VP/87

PIAM

OS 8 FL 14 ML 028218042 **L. 10.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/651/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VP/87

PIAM

OS GTT 30 ML 028218030 L. 9.650

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/652/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VP/87

PIAM

RETARD 30 CPR 600 MG 028218016 L. 27.000

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/653/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

WH 287
WHARTON

GEL 1% 50 G	027757018	L. 9.450

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/654/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

Z-160
ZILLIKEN

30 CPR 15 MG	028489019	L. 24.150

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/655/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ZADITEN
SANDOZ
15 CPR 2 MG 024574042 **L. 8.300**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1992.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 8/656/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare l'art. 1 che disciplina la determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992;

Ritenuto opportuno disporre che per tutti i farmaci, con l'eccezione dei cosiddetti «salvavita» e di quelli la cui disponibilità per la generalità della popolazione risponde a primarie inderogabili esigenze terapeutiche, la inclusione nel prontuario del Servizio sanitario nazionale sia differito a dopo il 1° gennaio 1993;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ZIBREN
DUNCAN
5 F LIOF 500 MG+5 F 025367071 **L. 30.000**

Tale prezzo fisso ed unico su tutto il territorio nazionale è comprensivo di IVA.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

92A3528

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651410) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.